



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

(Provincia di Lecce)

73034 Piazzetta del Gesù – Tel. 0833/798311 – C.F. 81001150754

www.comune.gaglianodelcapo.le.it pec: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

Nr. 116 registro deliberazioni

Seduta del 08-09-2023

ORIGINALE di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre**, addì **otto** del mese di **settembre** alle ore **11:10** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MELCARNE Gianfranco	Sindaco	A
VITALI Daniele	Vicesindaco	P
SERGI Anna Rita	Assessore	P
NUTRICATI Francesco	Assessore	P
ORLANDO Tiziana	Assessore	P

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente **Daniele VITALI**, Il Vicesindaco del Comune, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.-

Partecipa Il Segretario Comunale del Comune **Dott. Davide BISANTI**.-

PARERE DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la proposta con riferimento:

- Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
- Alla correttezza e regolarità della procedura;*
- Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;*

ESPRIME PARERE Favorevole

Data 08-09-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Mauro Varratta

PARERE DI Regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE Favorevole

Data 08-09-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Manuela RUSSO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 2 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- L'art. 4 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- Gli artt. 6 e 6-ter del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., nonché gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. n. 267/2000, impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- L'art. 33 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- Ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448 (Legge finanziaria 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.39, commi 1 e 19, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- L'art. 3 del D.L. 90/2014, comma 10 bis, convertito in Legge n. 114/2014, prevede che *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. [...omissis...] Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente decreto.”*

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 05/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione definitiva della programmazione del fabbisogno personale triennio 2023-2025;
- l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità;
- il D.L. 113/2016 che abroga la lettera a) del succitato art.1 comma 557, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., eliminando l'obbligo di ridurre il rapporto spesa di personale/spesa corrente rispetto alla media del triennio 2011/2013;

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente ha rispettato:

- il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013 (€1.122.203,36 valore medio triennio 2011-2013); questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo (anno 2022) approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario, che il rapporto spese di personale/entrate correnti risulta essere pari al 17,00%;
- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- in data 17 marzo 2020 è stato emanato il DM attuativo che ha introdotto per i Comuni, con decorrenza dal 20 aprile 2020, una nuova disciplina per la definizione delle capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato, basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa stessa, cioè sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, stabilendo all'art. 2 quanto segue:
 - a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'*art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Dato atto inoltre che, alla luce degli artt. 3 e 4 del DM del 17 marzo 2020, il nostro Ente rientra nella fascia demografica d) Comuni tra 3.000 e 4.999 abitanti il cui valore soglia è pari a 27,2%;

Evidenziato quanto segue:

	anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Media
Accertamenti di competenza entrate correnti Titoli 1 – 2 - 3	7.649.597,00	3.986.280,00	3.855.513,00	5.163.796,67
Fondo crediti di dubbi a esigibilità stanziato nel bilancio di previsione anno 2021				193.006,00
Media delle entrate correnti nel triennio 2019/2021 al netto FCDE				4.970.790,67
Spesa personale al netto dell'IRAP rendiconto 2021	851.968,84			

Preso atto che ai sensi del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 per spesa di personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Considerato che:

- il Comune di Gagliano del Capo è Comune capofila della Convenzione ex art. 30 del TUEL per la gestione associata dei servizi sociali e che competono al Comune capofila gli adempimenti relativi al personale assunto presso l'Ambito Territoriale;
- il Sistema Integrato dei Servizi Sociali, la cui gestione è di competenza dell'Ambito Territoriale, è stato introdotto con la Legge 328/2000 e successivamente disciplinato con la Legge Regionale n. 29 del 10 luglio 2006;

Rilavato che il Coordinamento Istituzionale, quale organo di indirizzo politico-istituzionale dell'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, ha avviato il percorso finalizzato ad assicurare

all'Ambito e quindi all'Ufficio di Piano, una struttura tecnica il più possibile stabile, come peraltro richiesto dal nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali, dotata di figure professionali adeguate;

Considerato che tra le spese etero-finanziate rientrano le assunzioni a tempo indeterminato degli assistenti sociali finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. c. 801, L. Bilancio n. 178/2020; art. 1 commi 734-735 L. Bilancio n. 234/2021) nonché le nuove assunzioni di personale (dopo il 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali.

Vista la Nota ANCI Puglia n.156/2021 del 25 gennaio 2021 in materia convenzione tra Comuni aderenti all'Ambito Territoriale ex art.30 del TUEL 267/2000: *con riferimento ai vincoli relativi all'assunzione di personale a valere sulle risorse comunitarie e, nello specifico, sul PON Inclusione 2014-2020, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, si evidenzia che le spese di personale finanziate interamente da fondi europei sono escluse dal computo dei relativi vincoli di spesa, posti con disposizioni di legge statale. L'esclusione è giustificata dall'esigenza di non ritardare l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento comunitario e dalla ascrivibilità delle spese in parola a operazioni di finanza straordinaria, risultando perciò neutre rispetto alle partite di bilancio ordinarie dell'Ente di riferimento. La conferma di tale principio, insieme a più precisi riferimenti normativi, può a riguardo rinvenirsi nella Circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2014- 2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147) e nella Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 21/SEZAUT/2014/QMIG del 15 settembre 2014. In tal senso, a ulteriore conferma dell'indicazione fornita, si è espressa l'autorità di gestione del PON Inclusione, nell'ambito delle FAQ relative alla gestione dell'Avviso 3/2006.*

Visto che dalle risultanze dell'ultimo rendiconto della gestione approvato (anno 2022) la spesa per il personale risulta di euro 851.968,84 al netto dell'IRAP e al netto della spesa per il personale dell'Ambito considerata neutra ai fini del calcolo della capacità assunzionale;

Considerato altresì che per lo stesso motivo di cui ai punti precedenti le entrate correnti del titolo 2 per l'anno 2020 e 2021 sono state calcolate al netto delle entrate destinate all'Ambito Territoriale ex art. 30 del TUEL 267/2000 di cui il Comune è capofila;

Atteso che alla luce di quanto sopra il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti, secondo la definizione del succitato art. 2, è pari a 17,00 % e pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 1, il nostro Ente si colloca al di sotto del valore soglia (27,2%) e pertanto può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) per assunzioni di personale a

tempo indeterminato e pertanto sussistono gli spazi finanziari disponibili per nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Vista la circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 13 maggio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 settembre 2020, contenente i principali indirizzi applicativi del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020;

Considerato che:

- la programmazione del fabbisogno personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze dell'Ente sotto un duplice profilo:
 - Quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere agli obiettivi dell'Amministrazione, nel rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - Qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione e agli obiettivi che l'Ente intende raggiungere;
- il piano del fabbisogno del personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari e con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere;

Considerato che per la programmazione delle assunzioni flessibili la spesa di riferimento risulta essere quella determinata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 07.03.2017 ovvero nel limite massimo di 96.000,00 euro;

Verificati inoltre che sono rispettati tutti i vincoli vigenti in materia di capacità assunzionale i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Accertato che per l'anno 2023 sono previste le seguenti cessazioni:

- n. 2 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

il costo, comprensivo di oneri e irap, per ogni singola cessazione avvenuta e prevista è il seguente:

- Cat. D € 35.579,14;

Ritenuto necessario prevedere complessivamente le seguenti assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno o parziale:

Anno 2023

1. n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
2. n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
3. n. 1 Istruttore Amministrativo tecnico cat. C, Area degli Istruttori;
4. n. 1 Istruttore Amministrativo contabile cat. C, Area degli Istruttori;
5. n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C, Area degli Istruttori, trasformazione da 18 ore a 36 ore settimanali;
6. n. 5 Istruttore Amministrativo cat. C, Area degli Istruttori, trasformazione da 30 ore a 36 ore settimanali;
7. n. 4 Istruttori di Vigilanza, cat. C, Area degli Istruttori;
8. n. 1 Istruttore Amministrativo, cat. C, Area degli Istruttori (categorie protette);

Richiamati:

- L'art. 101 del CCNL personale dell'Area delle funzioni locali triennio 2016 – 2018 sezione Segretari Comunali e Provinciali che disciplina le funzioni di sovrintendenza e coordinamento del Segretario che attribuisce tra l'altro allo stesso la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale;
- i C.C.N.L. vigenti;

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione recante ad oggetto << **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2023-2025** >>;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore trasmesso in data 07/09/2023, acclarato al prot. n. 14035 del 08/09/2023.

Con voti unanimi e legalmente espressi,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse e che si intendono integralmente riportate:

Di dare atto che questo Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34 del 30.4.2019, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 giugno

2019, n. 58 e relativo DM attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra la spesa di personale dell'anno 2022 e le entrate correnti dell'ultimo triennio 2020/2022 è pari a 17,00 %;

Di approvare la programmazione del fabbisogno personale per il triennio 2023 – 2024 – 2025;

Di dare atto che per l'anno 2023 sono previste complessivamente le seguenti assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno o parziale:

1. n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
2. n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
3. n. 1 Istruttore Amministrativo tecnico cat. C, Area degli Istruttori;
4. n. 1 Istruttore Amministrativo contabile cat. C, Area degli Istruttori;
5. n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C, Area degli Istruttori, trasformazione da 18 ore a 36 ore settimanali;
6. n. 5 Istruttore Amministrativo cat. C, Area degli Istruttori, trasformazione da 30 ore a 36 ore settimanali;
7. n. 4 Istruttori di Vigilanza, cat. C, Area degli Istruttori;
8. n. 1 Istruttore Amministrativo, cat. C, Area degli Istruttori (categorie protette);

Di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione trasparente nell'ambito degli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art.16 del D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Daniele VITALI

Il Segretario Comunale

Dott. Davide BISANTI